

COMUNE DI PREDAPPIO  
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con atto consiliare n. 78 del 27/06/1994, modificato  
e integrato dall'atto consiliare n. 121 del 02/09/1994

(Co.re.co seduta del 12/09/1994 n. 29207/34634)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

Istituzione del servizio pubbliche affissioni

1 E' istituito, su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e nel presente regolamento.

### Art. 2

Applicazione dell'imposta e del diritto

1 L'imposta sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, sono applicate secondo le disposizioni del presente regolamento speciale e in base alle relative tariffe quali risultano dalla deliberazione G.C. n. 58 del 23.02.94, esecutiva.

### Art. 3

Gestione del servizio

1 La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre che essere effettuata in forma diretta dal comune, puo' essere affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2 In tal caso il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

### Art. 4

Corrispettivo del servizio

1 Il servizio viene affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al Comune.

2 Il canone deve essere versato al tesoriere comunale a scadenze trimestrali posticipate.

3 Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennita' di mora del 7% semestrale sugli importi non versati.

4 Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, il canone fisso deve essere raggugliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

### Art. 5

Durata della concessione

1 La concessione del servizio ha durata massima di sei anni.

favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

#### Art. 6

##### Funzionario responsabile

1 Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonche' dell'attivita' di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.

2 In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.

3 Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### Art. 7

##### Impianti pubblicitari

1 Gli impianti pubblicitari possono essere installati in conformita' al piano generale di cui al successivo articolo, nei limiti massimi, per numero e per superficie, indicati nel prospetto allegato al presente regolamento.

#### Art. 8

##### Piano generale degli impianti pubblicitari

1 Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della commissione edilizia, entro sei mesi dall'approvazione del regolamento;

2 La Giunta stessa, almeno ogni 04 anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

3 Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- attuazione del piano, che puo' avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico;
- utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti gia' esistenti;
- rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale.

#### Art. 9

##### Installazione degli impianti

1 L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi e' subordinata al rilascio di autorizzazione del Funzionario Responsabile sentito il parere della commissione edilizia comunale che deve valutare anche la conformita' dell'installazione alle prescrizioni del piano: il rilascio dell'au-

gli oneri a carico del richiedente.

2 Nel caso di richieste concomitanti, la scelta e' fatta, a parita' di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente piu' vantaggiosa per il comune.

#### Art. 10

##### Periodo transitorio

1 Fino all'approvazione del piano generale degli impianti, la Giunta Comunale puo' disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

2 Nel caso in cui la Giunta non disponga tale sospensione, il rilascio, nel periodo transitorio, delle autorizzazioni per nuovi impianti e' subordinato all'approvazione della Giunta stessa la quale deve dare espressamente atto del rispetto dei criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 11

##### Lavori di installazione degli impianti

1 Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale; nel caso in cui venga richiesta l'installazione al comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio.

### TITOLO II° PUBBLICITA'

#### Art. 12

##### Divieto di determinate forme pubblicitarie

1 Su tutto il territorio comunale e' vietata la pubblicita' mediante il lancio o distribuzione a mano, comunque effettuata, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.

2 Deroghe al presente divieto possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza del Sindaco.

#### Art. 13

##### Pubblicita' sonora

1 La pubblicita' sonora, sia in forma ambulante che mediante impianti fissi, e' consentita solo previa autorizzazione del sindaco, nei limiti di zona e di tempo indicati nella autorizzazione stessa.

2 La pubblicita' sonora e' vietata durante le ore notturne, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

### TITOLO III° PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 14

affissioni e' stabilita nella misura di mq 12 per ogni mille abitanti con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille.

2 La superficie degli impianti e' attribuita:

- alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 10%;

- alle affissioni di natura commerciale 85%;

- ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette 5%;

3 La superficie degli impianti pubblici da attribuire ai soggetti privati per le affissioni dirette, non puo' eccedere il 05% della superficie complessiva degli impianti esistenti.

#### Art. 15

##### Pagamento diretto

1 Solo per le affissioni non aventi carattere commerciale e' ammesso il pagamento del diritto mediante rilascio di quietanza da parte del funzionario incaricato.

2 I bollettari delle quietanze debbono essere preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere.

#### Art. 16

##### Modalita' per le affissioni

1 Le affissioni devono essere completate entro il termine iniziale indicato dal committente salvo i casi di ritardo dovuto a forza maggiore o a mancanza di spazi disponibili, da comunicarsi per iscritto agli interessati nei termini stabiliti dalla legge.

2 In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 30 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potra' essere distrutto.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 17

##### Sanzioni

1 Salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e' disposta con ordinanza del Sindaco mentre la copertura della pubblicita' abusiva e la rimozione delle affissioni abusive sono disposte dal responsabile o dal concessionario del servizio.

#### Art. 18

##### Pubblicita' del regolamento e della tariffa

1 Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.